

A tutti i Clienti  
Loro sedi

VICENZA, 02 AGOSTO 2011

**CIRCOLARE N. 06/2011**

**OGGETTO: Novità introdotte con il DL n. 98 del 06/07/2011 convertito nella legge 111 del 15/07/2011.**

**Razionalizzazione della spesa sanitaria, ticket da 10 euro** (articolo 17, comma 6)  
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, viene ripristinata la norma che stabilisce la quota di compartecipazione di 10 euro a carico degli assistiti non esenti, sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale. Non tutte le regioni si sono adeguate alla normativa.

**Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori a 90mila euro** (articolo 18, c.22-bis). Viene introdotto un contributo sui trattamenti pensionistici corrisposti da gestori di forme di previdenza obbligatorie: per gli importi che superino i 90mila euro lordi annui e fino a 150mila euro, il contributo è pari al 5% della parte eccedente il predetto importo; per la parte eccedente i 150mila euro pari al 10 per cento. La norma si applica a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.

**Enasarco, iscrizione (articolo 18, comma 13).** Viene confermato che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione Enasarco non esclude in alcun caso l'obbligo di iscrizione alla gestione pensionistica Inps relativa agli esercenti attività commerciali, in quanto integrativa alla stessa.

**Irap aliquote** (art.23, c.5)

Aumenti dell'aliquota IRAP per le banche (4,65%) e le imprese di assicurazione (5,9%).

**Imposta di bollo sui depositi titoli** (art.23, c.7)

Viene modificata l'imposta di bollo sul deposito titoli. Le nuove misure relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale sia:

- |   |            |
|---|------------|
| - inferiore a 50.000 euro: imposta di bollo pari a                        | € 34,20    |
| - (dal 2011) pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:  | € 70,00    |
| - (dal 2011) pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: | € 240,00   |
| - (dal 2011) pari o superiore a 500.000 euro:                             | € 680,00   |
| - (dal 2013) pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:  | € 230,00   |
| - (dal 2013) pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro: | € 780,00   |
| - (dal 2013) pari o superiore a 500.000 euro:                             | € 1.100,00 |

---

**ASSOCIATI :**

PAOLO DAL MONICO, dottore commercialista, revisore contabile  
GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466  
FAX 0444/564988 E-Mail: info@studiocomes.eu  
Codice Fiscale e Partita Iva 02130770247

**Ritenuta su fatture relative ad interventi con detrazione irpef 36%** (Art.23 c.8)

Si riduce dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto trattenuta dagli istituti bancari sui bonifici in favore delle imprese per gli interventi edilizi effettuati da contribuenti che beneficiano delle agevolazioni fiscali.

**Riporto perdite Ires** (art.23, c.9).

Si modifica il regime di riporto delle perdite a fini Ires, disponendo che per le società di capitali le perdite relative ai periodi di imposta precedenti diventino riportabili (intendendo la possibilità di scomputare le perdite di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi) senza limite di tempo, ma con un limite quantitativo, ovvero in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito per ciascun anno. Tale regola non vale per le perdite dei primi tre esercizi, che rimangono interamente compensabili senza limiti di tempo. Viene quindi eliminato il limite del quinto periodo di imposta precedente ai fini del computo delle perdite in diminuzione del reddito.

**Debiti tributari, rateizzazione** (art.23, c.da 17 a 20).

Si elimina l'obbligo di prestare garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari superiori a 50 mila euro conseguenti all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

**Tassa sui Suv** (art.23, c.21).

Viene introdotta, a partire dal 2011, una addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a dieci euro per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 225 Kw.

**Partite Iva inattive** (art.23, c.22 e 23).

È prevista la cancellazione d'ufficio delle partite Iva inattive da tre anni. E' prevista poi una sanatoria per l'ipotesi di mancata dichiarazione di cessazione dell'attività.

**Studi di settore** (art.23, c.28).

Sono aumentate le sanzioni per omessa presentazione del modello ed è consentito l'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione di specifici dati.

**Ravvedimento operoso** (art.23, c.31 )

Al ravvedimento si aggiunge ora il ravvedimento 'sprint', che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria per i tardivi e omessi versamenti di imposte si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

**'Spesometro'** (art.23, c.41). Viene stabilito che gli operatori finanziari che emettono carte di credito, di debito o prepagate devono comunicare all'agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi.

---

**ASSOCIATI :**

PAOLO DAL MONICO, dottore commercialista, revisore contabile  
GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466  
FAX 0444/564988 E-Mail: info@studiocomes.eu  
Codice Fiscale e Partita Iva 02130770247

**Cinque per mille per finalità paesaggistiche** (art.23, c.46). Si consente al contribuente di destinare, a decorrere dall'anno finanziario 2012, la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

**Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi** (art.27).

Viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. Nello stesso tempo per questi ultimi il beneficio è aumentato: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali viene ridotta al 5 per cento (in luogo del 20 per cento).

Tre le condizioni per accedere al beneficio. a) il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività. B) l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni. E c) nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30mila euro.

La norma esonera dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA, quei soggetti che, per effetto di queste disposizioni non possono beneficiare del regime dei contribuenti minimi o ne fuoriescono. In capo a tali soggetti resta comunque l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tali soggetti, peraltro, sono esentati dall'Irap.

**Revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** (art.40, c.1-ter e 1-quater)

Si tratta di una vera e propria "rivoluzione" che riguarda tutte le agevolazioni fiscali attualmente in vigore (l'elenco delle agevolazioni interessate sono riportate nell'allegato C-bis al provvedimento). Infatti, è prevista la loro riduzione del 5% per l'anno 2013 e del 20% a decorrere dall'anno 2014. Inoltre, è previsto che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia di riordino della spesa fiscale e assistenziale, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione prestata.  
Cordiali saluti.

COMES  
Studio Associato

---

**ASSOCIATI :**

PAOLO DAL MONICO, dottore commercialista, revisore contabile  
GIANNI MILANELLO, dottore commercialista, revisore contabile  
ALESSANDRO CAIS, dottore commercialista, revisore contabile  
GIUSEPPE LO GIUDICE, dottore commercialista, revisore contabile

COMES Studio Associato dottori commercialisti  
GALLERIA CRISPI 41, 36100 VICENZA  
TEL. 0444/964466  
FAX 0444/564988 E-Mail: info@studiocomes.eu  
Codice Fiscale e Partita Iva 02130770247